



COMUNE DI FONTEVIVO

SETTORE SERVIZI FINANZIARI

P.za Repubblica n. 1 – 43010 Fontevivo

Tel. 0521611914- Fax 0521610331

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO DEL COMUNE DI FONTEVIVO

ART.1 - OGGETTO

L'appalto ha per oggetto il servizio di brokeraggio assicurativo a favore del Comune di Fontevivo, ai sensi del Titolo IX – Attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa del D.Lgs. n.209/2005 e s.m.i.. Il broker, aggiudicatario del servizio, si impegna a fornire con i propri mezzi e la propria organizzazione attività di consulenza, assistenza, collaborazione, gestione del programma assicurativo globale della Provincia.

In via principale e non esaustiva, si elencano di seguito le attività che il broker dovrà svolgere:

- 1) **Analisi dei rischi** in capo al Comune di Fontevivo. Sarà compito del broker analizzare e valutare i rischi attinenti all'espletamento delle attività istituzionali e all'assetto normativo di riferimento e verificare le reali esigenze di trasferimento al mercato assicurativo dei rischi rilevati;
- 2) Formulazione, entro il termine di tre mesi dalla data di decorrenza dell'appalto, di uno **specifico programma assicurativo**, aderente alle esigenze dell'Amministrazione, finalizzato all'ottimizzazione delle coperture e alla riduzione dei costi, mediante:
 - analisi tecnica delle polizze in essere, per verificare l'adeguatezza delle stesse in relazione allo stato dei rischi e agli eventi dannosi accaduti;
 - studio delle innovazioni legislative, evoluzioni giurisprudenziali, C.C.N.L.;
 - nuove proposte del mercato assicurativo.
- 3) costante **monitoraggio del programma assicurativo** dell'Amministrazione, affinché questo conservi nel tempo la sua efficacia tecnica e l'equilibrio di costi. Allo scopo di garantire un efficace monitoraggio, è richiesto al broker di:
 - predisporre entro il mese di gennaio di ogni anno specifica relazione riferita alla gestione svolta nell'anno precedente contenente:
 - l'analisi delle polizze, con il rapporto premi/sinistri per ciascuna polizza;
 - pareri circa la congruità e l'efficacia delle coperture assicurative in essere; proposte di aggiornamenti o modifiche.
 - proporre, in occasione di innovazioni legislative, evoluzioni giurisprudenziali, miglioramenti riscontrati sul mercato assicurativo, modifiche ai contratti assicurativi in essere o in scadenza, specificando anche i relativi tempi e le procedure; i termini, entro i quali tali modifiche dovranno essere prodotte, potranno essere dettati dalle norme, nelle ipotesi di innovazioni legislative o saranno da concordare nelle ipotesi di evoluzioni giurisprudenziali

e miglioramenti riscontrati sul mercato assicurativo. La predisposizione di specifiche modifiche potrà derivare anche da richieste provenienti dal Comune;

- qualora, nell'ambito del monitoraggio del programma assicurativo, il broker ritenga di proporre la disdetta o la modifica di alcune polizze dovrà comunicarlo al Comune, con congruo anticipo, allo scopo di consentire al Comune stesso l'eventuale attivazione di procedure di gara necessarie per l'affidamento della nuova copertura assicurativa.

4) redazione dei **Capitolati prestazionali**, e assistenza tecnica nella predisposizione dei documenti di gara; i suddetti Capitolati prestazionali dovranno essere forniti all'amministrazione, entro termini congrui per l'espletamento delle procedure di gara;

5) consulenza e redazione di pareri esaurienti in merito a tematiche e problematiche in materia assicurativa che il Comune riterrà di sottoporre nel corso del servizio; i pareri dovranno essere inviati al Comune entro 15 gg. dalla richiesta, fatti salvi termini più brevi in caso di procedure di gara. In particolare i pareri potranno consistere in:

- pareri di congruità e consulenza in merito a coperture assicurative che il Comune richiede a terzi aggiudicatari di contratti di appalto o di concessione per lavori e servizi. I pareri dovranno essere resi entro una settimana dalla richiesta inviata dal Comune o entro il più breve termine offerto in sede di gara.
- individuazione degli obblighi fideiussori e assicurativi da porre a carico di terzi che stipulino con il Comune convenzioni o contratti di vario tipo (locazioni, comodati, concessione di beni, gestione di impianti, prestazioni, ecc.), nonché verifica della corrispondenza delle fideiussioni e delle polizze da questi stipulate alle norme della convenzione o del contratto;

6) assistenza nella **gestione amministrativa** dei contratti assicurativi, comprese le polizze già in corso alla data di inizio dell'incarico, consistente in:

- controllo sulla corretta emissione delle polizze e delle relative appendici;
- segnalazione degli adempimenti obbligatori indicati nelle polizze, compresa la comunicazione e verifica dei dati di regolazione;
- segnalazione preventiva della scadenza dei premi dovuti (almeno 30 giorni prima della scadenza);
- individuazione/aggiornamento dei valori da assicurare o assicurati;
- resa di pareri scritti su questioni di tipo assicurativo presenti nei capitolati, nei contratti, nelle convenzioni, nei regolamenti;
- redazione, su richiesta dell'Amministrazione, di report finalizzati alla stima annuale delle coperture assicurative in essere o previste;
- pagamento dei premi assicurativi: l'Amministrazione provvede alla liquidazione dei premi alla società di brokeraggio, previa indicazione da parte del broker dei dati necessari per effettuare i predetti pagamenti. Il broker trasmette i dati necessari per i pagamenti dei premi assicurativi (importo, coordinate bancarie, ecc.) almeno 30 gg. prima della scadenza indicata nelle polizze assicurative. Il broker versa il corrispettivo alla Compagnia di Assicurazione ed invia al Comune gli originali delle polizze o delle appendici opportunamente quietanzate. Il pagamento emesso a favore del broker avrà effetto liberatorio, ai sensi dell'art.118 del D.Lgs.07/09/2005, n.209. Relativamente alle ricevute di pagamento del premio, l'atto di quietanza deve essere trasmesso nelle 24 ore successive all'avvenuto pagamento del premio. **Per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, dovranno essere rispettate le disposizioni previste dall'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. In caso di inadempimento degli obblighi di cui al predetto articolo 3 si applicherà la clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 cod. civ..**

7) supporto nella **Gestione sinistri passivi** consistente in:

- assistenza tecnica per apertura, gestione e successiva liquidazione dei sinistri; in particolare al broker competono tutte le attività necessarie per l'apertura dei sinistri (ricevimento delle richieste di

risarcimento o segnalazione da parte del Comune, inoltra alle compagnie, richiesta agli uffici comunali di relazioni e successivo inoltra delle informazioni alle compagnie)

- relazione semestrale sullo stato dei sinistri passivi contenente l'indicazione di quelli liquidati, riservati e dichiarati senza seguito, corredato da valutazioni tecniche e da proposte con riferimento alle singole polizze.

- dettagliata statistica annuale dei sinistri occorsi che consenta una più precisa interpretazione dei fenomeni di sinistrosità, l'indicazione degli interventi effettuati o degli interventi auspicabili, i costi, gli eventuali risparmi conseguiti e le strategie da attuare nel breve e medio termine;

In caso di sinistri che si collocano entro la soglia di franchigia o scoperto, il broker, su richiesta dell'Amministrazione, è tenuto ad esprimere e formalizzare una propria valutazione, circa la responsabilità del Comune e l'indennizzo da riconoscere al danneggiato.

La gestione deve essere garantita anche per i sinistri che, accaduti precedentemente all'aggiudicazione del presente appalto, non siano ancora stati definiti al momento dell'aggiudicazione.

In merito alla gestione dei sinistri attivi sarà facoltà del Comune avvalersi dell'opera del broker qualora lo riterrà opportuno, comunicandolo allo stesso preventivamente.

8) Mettere a disposizione del Comune una piattaforma telematica per la gestione delle polizze e dei sinistri, entro **sessanta giorni** dall'inizio dell'esecuzione del contratto, contenente tutti i dati concernenti i sinistri comunicati dal broker uscente e i nuovi sinistri nel frattempo attivati. Successivamente le posizioni assicurative inserite nella piattaforma dovranno essere costantemente aggiornate.

La piattaforma deve essere fornita a totale carico e spese del broker e sotto la sua responsabilità sia per quanto concerne le eventuali licenze e diritti d'uso sia per la gestione e conservazione dei dati contenuti, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati.

Ai dipendenti indicati dal Comune, il broker fornirà le credenziali necessarie per l'accesso e l'estrazione dei dati contenuti nella suddetta piattaforma.

L'utilizzo della piattaforma non esclude la possibilità per il Comune di rivolgere direttamente al broker richieste di estrazione di dati e altre informazioni.

Il broker, su richiesta del Comune, rende disponibili tutti i dati del sistema in formato aperto e documentato entro sette giorni lavorativi dalla richiesta stessa. Fornisce la documentazione prodotta su file accessibili e riscrivibili (su richiesta del Comune), trasmessi mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata o altri strumenti concordati.

9) formazione ed aggiornamento del personale comunale addetto alla gestione dei contratti assicurativi, da svolgersi, con le modalità e i termini indicati nella propria offerta tecnica in sede di gara, sulle problematiche assicurative connesse all'attività dell'Ente, sul contenuto dei principali contratti assicurativi e sulle novità legislative e giurisprudenziali in materia di assicurazioni;

10) espletamento dei servizi gratuiti aggiuntivi offerti in sede di gara.

ART.2 - DURATA DEL SERVIZIO

Il servizio avrà durata di cinque anni con decorrenza dalla data di consegna del servizio.

Il Comune di Fontevivo si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a cinque anni. La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere ulteriormente prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

L'affidamento cesserà automaticamente nel caso in cui venga meno l'iscrizione all'albo dei mediatori per cancellazione o in seguito a sanzione disciplinare e il broker potrà essere dichiarato decaduto dall'affidamento laddove sia soggetto a sanzione penale o a sanzione amministrativa in seguito a gravi violazioni di leggi e regolamenti vigenti.

ART.3 - CONDIZIONI GENERALI DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO E RESPONSABILITA' DEL BROKER

Referente del broker e staff si interfaccia con il Comune di Fontevivo.

Il Broker aggiudicatario indicherà, già in sede di gara nella propria offerta tecnica, il **Referente del Servizio**, che risponderà per qualsiasi problematica di consulenza e assistenza assicurativa del Comune; il referente dovrà possedere adeguati requisiti professionali ed esperienza lavorativa nell'organizzazione del servizio stesso e dovrà essere iscritto nella sezione e) del Registro degli Intermediari Assicurativi, anche a titolo accessorio, e Riassicurativi di cui all'art.109, c.2) del D.lgs. n.209/2005 e s.m.i..

Il Referente del servizio avrà nello specifico il compito di intervenire e rispondere direttamente riguardo a qualsiasi problematica che dovesse insorgere nell'esecuzione del presente appalto, garantendo il rispetto di quanto previsto dal presente capitolato, oltre che dall'offerta tecnica e dall'offerta economica prodotte in sede di gara.

Il Referente dovrà inoltre garantire il corretto svolgimento del servizio, indicando le fasce di presenza oraria e le modalità per essere contattato dagli uffici del Comune di Fontevivo, anche in caso di urgenza.

Nel caso di assenza del Referente del servizio dovrà essere individuato un sostituto che dovrà possedere analoga esperienza e professionalità nello svolgimento del servizio.

Oltre al Referente, il Broker aggiudicatario metterà a disposizione del Comune di Fontevivo lo staff di interfaccia indicato in sede di gara, nella propria offerta tecnica; lo staff di interfaccia dovrà essere composto da personale con specifiche competenze in materia di contratti assicurativi e provata esperienza nella gestione dei sinistri e dovrà operare in stretta collaborazione con gli uffici del Comune di Fontevivo.

Il Referente del servizio deve essere autorizzato ad accogliere qualsiasi richiesta/segnalazione da parte dell'Amministrazione inerente il presente servizio di brokeraggio e a porre in essere tutte le misure atte alla rapida ed efficace soluzione di quanto segnalato; in particolare deve:

- a. partecipare ad incontri preventivi con l'amministrazione per rilevarne specifiche esigenze e definire strumenti e modalità di azione;
- b. verificare e presidiare dal punto di vista organizzativo ed operativo l'andamento delle attività;
- c. provvedere a comunicare al Direttore dell'esecuzione del contratto del Comune di Fontevivo tutte le variazioni che si dovessero verificare in corso di svolgimento del servizio.

Condizioni generali

Il broker si impegna ad eseguire il servizio secondo i contenuti del presente Capitolato, dell'offerta tecnica e dell'offerta economica presentate in sede di gara, con diligenza e nell'esclusivo interesse del Comune di Fontevivo.

Il broker dovrà farsi carico di tutte le spese e degli oneri necessari per l'espletamento del servizio e di tutti i rischi connessi all'esecuzione del servizio stesso.

Nessuna operazione comportante modifiche di contratto, anche se di carattere amministrativo, nonché di obblighi precedentemente assunti dall'Amministrazione potrà essere eseguita dal broker senza la preventiva e formale autorizzazione da parte dell'Amministrazione stessa.

La sottoscrizione delle polizze, come pure la formulazione delle disdette ed il pagamento delle rate di premio sono e rimangono di esclusiva competenza dell'Ente, pur venendo effettuate tramite il broker. Non sono imputabili all'Amministrazione eventuali ritardi nei pagamenti effettuati dal broker alle Compagnie.

Il broker aggiudicatario non assumerà alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti delle strutture dell'Ente, né sarà in grado d'impegnare in alcun modo l'Ente stesso se non previa esplicita autorizzazione.

Il broker è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare ed a far stipulare, modificare o integrare al Comune.

Il broker è altresì responsabile nel caso in cui non segnali tempestivamente la necessità di provvedere alla modificazione di condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi provinciali, dei dirigenti o dei funzionari preposti ai servizi.

Il broker deve garantire trasparenza nei rapporti con le compagnie di assicurazione aggiudicatarie dei contratti assicurativi, depositando, su richiesta, presso l'Ente ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo.

Il broker dovrà, inoltre, fornire documentazione ed esaustive relazioni in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta per conto dell'Ente stesso.

L'Amministrazione avrà diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, imputabili a negligenze, errori ed omissioni commessi dal broker nell'espletamento del servizio, anche se rilevati dopo la scadenza del contratto.

Il broker si impegna a garantire la fattibilità del programma assicurativo proposto.

Al termine del contratto, il broker ha l'obbligo di mettere nella disponibilità dell'Amministrazione tutti gli archivi informatici e cartacei relativi al presente appalto. Il broker è obbligato a mantenere riservati i dati e le informazioni di cui viene in possesso e a non divulgarli e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, se non a seguito di preventivo consenso da parte del Comune di Fontevivo.

Variazioni e/o aggiunte al servizio.

Il Comune di Fontevivo si riserva la facoltà di proporre, nel periodo di vigenza del contratto, tutte le aggiunte e le modifiche che si dovessero rendere necessarie in occasione di aumento o diminuzione delle attività dell'Ente stesso. Le suddette modifiche non comporteranno alcuna variazione alle condizioni contrattuali stabilite per il presente appalto.

Copertura assicurativa per la Responsabilità Civile

Ai sensi dell'art.110, comma 3, del D.lgs.n.209/2005 e s.m.i. il broker, all'atto della stipula del contratto e per tutta la durata dell'appalto, deve essere in possesso di una polizza di assicurazione della responsabilità civile per l'attività svolta in forza dell'iscrizione al registro degli intermediari con massimale di almeno un milione e duecentocinquantamila euro per ciascun sinistro e di un milione e ottocentocinquantamila euro all'anno globalmente per tutti i sinistri, valida in tutto il territorio dell'Unione europea, per danni arrecati da negligenze ed errori professionali propri ovvero da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato deve rispondere a norma di legge.

Copia della polizza o dell'appendice di polizza esistente, conforme all'originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata al momento della sottoscrizione del contratto, unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio. Quest'ultima dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde verificare il permanere della validità nel corso della durata del presente appalto.

ART.4 - COPERTURE ASSICURATIVE ESISTENTI

A titolo indicativo si forniscono i seguenti elementi circa le polizze in essere con i relativi premi e le scadenze:

Rischio	compagnia assicuratrice	durata contratto	Importo contrattuale annuo (esclusa regolazione)
Incendio	Aviva Italia spa	31/12/2020 - 31/12/2025	13.536,90
Furto	Aspevi Milano srl	31/12/2020 - 31/12/2025	1.960,00

Elettronico	Assicoop Emilia nord srl	31/12/2020 - 31/12/2025	1.680,00
Danni veicoli non di prop	Aspevi Milano srl	30/06/2021 - 31/12/2025	1.150,00
RCT-RCO	Reale Mutua- Coscelli e Fornaciari	31/12/2020 - 31/12/2025	14.700,00
RC patrimoniale	Lloyd's -Assigeco	30/06/2021 - 31/12/2025	3.325,00
RCA-CVT veicoli	Assicoop Emilia nord srl	31/12/2020 - 31/12/2025	4.950,00
Infortuni	Cattolica assicurazioni	31/12/2020 - 31/12/2025	1.430,00
Tutela legale	ITAS	31/12/2020 - 31/12/2025	3.600,00

ART.5 – CORRISPETTIVO

Il servizio di cui al presente capitolato non comporta per il Comune alcun onere né presente né futuro per compensi o rimborsi, in quanto l'attività del broker sarà remunerata, secondo consuetudine di mercato, sotto forma di provvigioni percentuali applicate ai premi corrisposti, per il tramite delle Compagnie di assicurazione con le quali verranno stipulate o prorogate le coperture assicurative del Comune.

Le provvigioni percentuali, da porre a carico delle compagnie di assicurazione sui premi imponibili, per il servizio prestato dal broker saranno quelle offerte in sede di gara

Ramo	% provvigione
RCA veicoli – cvt	
Altri rami	

Sarà onere del broker predisporre adeguata clausola da inserire nelle bozze dei capitolati prestazionali e nei successivi contratti assicurativi, per disciplinare le modalità di liquidazione dei propri compensi.

Per le polizze in essere alla data di aggiudicazione del presente appalto, non si applicheranno provvigioni maggiori di quelle previste nei relativi contratti stipulati con le Società di assicurazione, fino alla scadenza delle polizze stesse e precisamente:

Lotto	Rischio - cig	Compagnia assicurativa	Importo annuo premio periodo 31.12.2020-31.12.2025	Commissioni su premio netto	%
1	Incendio - cig. 85661556BA	Aviva Italia Spa	13.536,86	947,58	7
2	Furto - cig. ZAC2FDA3D3	Aspevi Milano Srl per Vittoria Assicurazioni Spa	1.960,00	137,20	7
3	Elettronico - cig. Z2A2FDA415	Assicoop Emilia Nord Srl per Unipol Assicurazioni Spa	1.680,00	117,60	7
4	Danni a veicoli non di proprietà - cig. ZCF2FDA46F	Aspevi Milano Srl per Vittoria Assicurazioni Spa	1.150,00	80,50	7

5	RTC-RCO - cig. 8566182D00	Coscelli e Fornaciari per Reale Mutua Assicurazioni	14.700,00	1029,00	7
6	RC Patrimoniale cig : Z293240808	Lloyd's	3.325,00	232,75	7
7	RCA – CVT veicoli - cig. Z8B2FDA4BC	Assicoop Emilia Nord Srl per Unipol Assicurazioni Spa	4.950,00	198,00	4
8	Infortuni - cig ZBB2FDA4ED	Società Cattolica di assicurazione	1.430,00	100,10	7
9	Tutela legale - cig. ZD92FDA52B	ITAS – Istituto Trentino Alto Adige per assicurazioni	3.600,00	252,00	7
TOTALI			46.494,34	3.094,73	

L'Amministrazione non risponderà in alcun modo del mancato riconoscimento delle suddette provvigioni da parte delle Compagnie di assicurazione.

Il Comune non corrisponderà alcuna provvigione al broker nel caso di esito negativo delle gare d'appalto indette per l'affidamento dei contratti assicurativi o nel caso di mancata stipula dei contratti stessi.

ART.6 – GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi dell'art.117 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i. l'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire apposita garanzia definitiva, pari al 10% dell'importo contrattuale.

La garanzia definitiva deve essere costituita sotto forma di fideiussione, con le modalità di cui all'art. 106 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

Il committente ha, inoltre, il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio.

Ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs.n. 36/2023 e s.m.i., il Comune appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio, nel caso di risoluzione del contratto

Il committente può richiedere che l'aggiudicatario proceda alla reintegrazione della cauzione, ove questa sia venuta meno in tutto o in parte ai sensi di quanto previsto dall'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i..

La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca dell'aggiudicazione con possibilità di aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria.

ART.7 - OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DIPENDENTE – ESTENSIONE DEGLI

OBBLIGHI DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI E DIVIETO DI PANTOUFLAGE (ANTICORRUZIONE)

L'appaltatore si obbliga ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti incaricati dell'esecuzione del presente contratto, condizioni di lavoro e retributive non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi di lavoro da applicarsi nel luogo in cui il servizio stesso si svolge.

L'appaltatore è esclusivo responsabile dell'osservanza di tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti vigenti sulla tutela, protezione, assicurazione, previdenza, assistenza e sicurezza fisica dei dipendenti.

L'appaltatore si impegna altresì ad osservare, in quanto compatibili, gli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici adottato con DPR 16 aprile 2013, n.62, e del codice di comportamento del Comune di Fontevivo, approvato con deliberazione giuntale n.117 del 02/12/2022 e pubblicato sul sito internet dell'Amministrazione.

L'affidatario dovrà inoltre adeguarsi a quanto previsto dall'art. 53, comma 16-ter d.lgs.165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", come modificato dalla L. 190/2012.

ART.8 – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell'art.116 del D.Lgs.n.36/2023 e s.m.i., il Responsabile unico del procedimento controlla l'esecuzione del contratto, verifica che il servizio venga prestato, in termini di caratteristiche qualitative, tecniche ed economiche, nel rispetto delle previsioni e pattuizioni contrattuali.

Nel caso di difformità delle prestazioni o parti di esse alle specifiche tecniche contrattuali e/o alle pattuizioni concordate in sede di affidamento, il RUP provvederà all'applicazione delle penali e alla risoluzione del contratto nei termini e con le modalità stabilite dal presente capitolato.

ART.9 - PENALITA'

Nei casi di violazione degli obblighi contrattuali, contenuti nel presente capitolato, nell'offerta tecnica ed economica del broker aggiudicatario, il Comune di Fontevivo provvederà ad applicare specifiche penali, con le modalità di seguito indicate:

- nelle ipotesi di ritardo nella trasmissione degli atti necessari all'espletamento delle procedure di gara per l'affidamento dei servizi assicurativi (capitolati, disciplinari di gara, relazione in merito al mercato assicurativo, ecc.): penale dell'1 per mille del valore presunto contrattuale del presente appalto, per ogni giorno di ritardo nell'adempimento, rispetto al termine stabilito dall'Ente con comunicazione;
- nelle ipotesi di ritardo nella segnalazione preventiva della scadenza dei premi assicurativi: penale dell'1 per mille del valore presunto contrattuale del presente appalto, per ogni giorno di ritardo nell'adempimento, rispetto ai 30 giorni precedenti la scadenza indicata nelle polizze assicurative;
- nelle ipotesi di ritardo rispetto alla richiesta di pareri ed assistenza: penale dell'1 per mille del valore presunto contrattuale del presente appalto, per ogni giorno di ritardo nell'adempimento, rispetto al termine stabilito dall'Ente con richiesta;
- mancato adempimento sia delle prestazioni previste dal presente capitolato che delle prestazioni proposte dall'aggiudicatario con l'offerta tecnica ed economica presentate in sede di gara: penale dell'1 per mille del valore presunto contrattuale del presente appalto, per ogni giorno di ritardo nell'adempimento, rispetto ai termini indicati nel presente capitolato o dichiarati dall'aggiudicatario in sede di gara o rispetto ai termini fissati dall'Ente con specifica richiesta o comunicazione.

Deve considerarsi ritardo anche l'ipotesi di servizi resi in modo parzialmente difforme. Di conseguenza le predette penali verranno applicate sino a quando i servizi non inizieranno ad essere resi in modo effettivamente conforme alle disposizioni del presente capitolato, dell'offerta tecnica ed economica.

Ai sensi dell'art.122 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il Direttore dell'esecuzione del contratto, gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

L'ammontare della penalità verrà addebitato sulla garanzia definitiva.

L'applicazione della predetta penale non preclude il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni e non esonera in nessun caso l'aggiudicatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

ART.10 - RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto nei casi previsti dall'art.122 del D.Lgs.n. 36/2023 e s.m.i.

Ai sensi dell'art.122 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., l'Amministrazione provvederà inoltre alla risoluzione del contratto:

- qualora venga meno l'iscrizione al registro degli intermediari assicurativi di cui all'art.109 comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 209/2005 e s.m.i.;
- qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per reati di cui all'artt. 93-98 del D.Lgs.n.36/2023 e s.m.i.
- qualora non vengano rispettate le disposizioni previste dall'articolo 3 della Legge n.136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ai sensi dell'art.122 del D.Lgs.n. 36/2023 e s.m.i., nelle ipotesi di grave inadempimento, da parte dell'appaltatore, delle obbligazioni contrattuali previste dal presente appalto, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, il Direttore dell'esecuzione del contratto, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la parte dei servizi eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante, su proposta del responsabile del procedimento, dichiara risolto il contratto.

La risoluzione del contratto fa sorgere a favore dell'Amministrazione il diritto di affidare l'esecuzione del contratto al concorrente che segue immediatamente in graduatoria.

La risoluzione anticipata del contratto comporterà l'incameramento della garanzia definitiva, l'applicazione delle penalità previste ed il risarcimento dei danni conseguenti.

ART. 11 - SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell'aggiudicatario tutti gli oneri conseguenti la stipula del contratto.

ART. 12 - CESSIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art.119, del D.Lgs.n. 36/2023 e s.m.i., è vietata la cessione totale o parziale del contratto a pena di nullità.

ART. 13 - NORME GENERALI

Per quanto non espressamente indicato nel presente capitolato, si fa riferimento al Codice Civile, alle leggi e ai regolamenti in vigore regolanti la materia.

ART.15 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - REGOLAMENTO UE 679/2016

Relativamente al trattamento dei dati personali definito dal Regolamento UE 679/2016 (di seguito GDPR) l'affidatario è da considerarsi autonomo titolare del trattamento ai sensi dell'art. 4 del GDPR, in quanto lo stesso determina in maniera autonoma le finalità e i mezzi di trattamento e provvede a fornire distinta informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13-14 del GDPR alle diverse categorie di soggetti interessati, avendo cura di raccogliere il consenso al trattamento, se necessario.

ART. 16 - FORO COMPETENTE - CONTROVERSIE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto, sarà competente in via esclusiva il foro di Parma.

A norma dell'art. 213 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., non si farà luogo alla procedura di arbitrato per la risoluzione delle eventuali controversie derivanti dall'esecuzione del contratto.